Sent. n. 52/2026

Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Sezione Disciplinare
del Consiglio Superiore della Magistratura

Composta dai Signori:

Avv. Fabio PINELLI	- Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura
	Presidente
Prof. Daniele PORENA	- Componente eletto dal Parlamento
Dott.ssa Paola D'OVIDIO	- Magistrato di legittimità
	Relatore
Dott. Genantonio CHIARELLI	- Magistrato di merito
Dott. Antonino LAGANA'	- Magistrato di merito
	Componenti
Dott. Roberto FONTANA	- Magistrato di merito

con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Lucia Odello, delegato dal Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione e con l'assistenza del magistrato addetto alla Segreteria della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, ha pronunciato la seguente

S e n t e n z a

nel procedimento disciplinare n. 42/2024 R.G. nei confronti della

dott.ssa NOME 1

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di **UFF 1**,
*difesa dal dott. **NOME 2**,*

i n c o l p a t a

degli illeciti disciplinari previsti dall'articolo 2, primo comma, lettera a) e lettera d) del decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109 perché, in violazione dei generali doveri di correttezza, riserbo ed equilibrio, nell'esercizio delle funzioni di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di **UFF 1**, venuta a conoscenza dell'intenzione del dott. **NOME 3**, consigliere della Corte d'appello di **UFF 2**, di presentare domanda di tramutamento per l'Ufficio da lei diretto, chiedeva al dott. **NOME 4**, magistrato della Procura generale di **UFF 3** conoscente dell'aspirante, di riferire al collega **NOME 3** di non presentare domanda, mostrando preferenza per le colleghe **NOME 5**, all'epoca sostituto procuratore presso il Tribunale di **UFF 4** e **NOME 6**, che avrebbero assicurato maggior presenza in ufficio.
Inoltre, contattata telefonicamente dal dott. **NOME 3** una prima volta il 12 dicembre 2023, esprimeva in modo diretto ed esplicito allo stesso la sua preferenza verso colleghi già residenti nel distretto **UFF 3** ed ancora, il 31 gennaio 2024 inviava tramite whatsapp al predetto nonché al dott. **NOME 4**, accompagnandoli con la frase "*avresti dovuto dirmelo*", tre *link* relativi ad articoli inerenti una vicenda in relazione alla quale il **UFF 5** con delibera del **XX/XX/XX** aveva negato allo stesso dott. **NOME 3** il riconoscimento della sesta valutazione di professionalità; infine il 9 febbraio 2024, raggiunta presso il proprio ufficio dal dott. **NOME 3**, che aveva prima invano cercato di parlarle per rappresentare le proprie ragioni ed avere informazioni sull'organizzazione lavorativa della Procura, invece di riceverlo nel proprio studio lo tratteneva nel corridoio unitamente alla consorte, affermando che non aveva trovato leale che non gli avesse parlato della vicenda di cui ai detti *link* e rifiutando ogni sorta di chiarimento.
Conseguentemente il dott. **NOME 3**, venuto peraltro a conoscenza della richiesta rivolta al dott. **NOME 4** dalla Procuratrice **NOME 1**, "*a fronte del chiaro ed inequivoco comportamento ostruzionistico e discriminatorio posto in essere*" ai suoi danni, il 12 febbraio 2024 revocava la domanda di trasferimento, relativamente alla quale sarebbe poi risultato primo in graduatoria.
Con tali condotte la dott.ssa **NOME 1** ha tenuto un comportamento gravemente scorretto nei confronti sia del dott. **NOME 4** sia del dott. **NOME 3**; comportamento con il quale inoltre, inducendo il secondo a revocare la domanda di trasferimento, gli ha arrecato un ingiusto danno.

Notizia circostanziata dei fatti acquisita il 13.2.2024, data di ricezione dell'esposto in pari data del dott. ***NOME 3****.*

Conclusioni delle parti

Il Procuratore Generale conclude chiedendo che la dott.ssa **NOME 1** venga ritenuta responsabile dell'illecito a lei ascritto, con conseguente applicazione della sanzione della censura.

La Difesa conclude chiedendo l'assoluzione della dott.ssa **NOME 1** o, in subordine, l'applicazione dell'art. 3 bis del d.lgs. 109 del 2006.

Svolgimento del procedimento

1. Il presente procedimento trae origine dall'esposto depositato in data 13 febbraio 2024 dal dott. **NOME 3**, Consigliere della Corte d'appello di **UFF 2**, presso la Procura generale della Corte di cassazione. La segnalazione ha dato impulso all'azione disciplinare promossa il 17 maggio 2024 nei confronti della dott.ssa **NOME 1**, Procuratrice della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di **UFF 1**, in relazione gli illeciti disciplinari di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e d) del d.lgs. 109 del 2006, per aver posto in essere condotte gravemente scorrette nei confronti dei colleghi **NOME 4** e **NOME 3**, arrecando a quest'ultimo un danno ingiusto.

2. In data 24 settembre 2024 l'incolpata depositava memoria difensiva con allegati e veniva ascoltata in sede di interrogatorio in qualità di persona sottoposta a procedimento disciplinare. Nel corso dell'interrogatorio la dott.ssa **NOME 1** si riportava integralmente alla memoria difensiva.

3. Il 29 novembre 2024 e il 6 maggio 2025 la dott.ssa **NOME 7**, cancelliera esperta presso il Tribunale per i minorenni di **UFF 6**, e il dott. **NOME 4**, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di **UFF 3**, venivano sentiti dalla Procura generale in qualità di persone informate sui fatti.

4. Con nota del 3 settembre 2025 la difesa formulava richiesta di acquisizione in dibattimento delle testimonianze della dott.ssa **NOME 7** e della dott.ssa **NOME 5**, sostituto Procuratore del Tribunale di **UFF 4**.

5. In sede dibattimentale, all'udienza del 25 settembre 2025, ascoltata la relazione, venivano ammesse le richieste istruttorie formulate dall'incolpata e veniva altresì disposta, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del d.lgs. 109 del 2006, la prova testimoniale del dott. **NOME 3**, tutti escussi nella successiva udienza del 16 dicembre 2025. A quest'ultima udienza veniva altresì disposta ai sensi dell'art. 18, comma 3, del d.lgs. 109 del 2006 la assunzione della testimonianza del dott. **NOME 4**.

6. In data 19 dicembre 2025, il dott. **NOME 3** depositava presso il **UFF 5** documento audiovideo e la trascrizione del suo contenuto, entrambi relativi all'incontro avuto con l'incolpata il 9 febbraio 2024, già oggetto di testimonianza all'udienza precedente.

7. All'udienza del 3 marzo 2026 veniva disposta l'inutilizzabilità e la conseguente estromissione della suddetta prova documentale e veniva escusso il teste **NOME 4**, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di **UFF 3**.

8. Nella medesima udienza, dichiarata chiusa la istruttoria dibattimentale, le parti procedevano alla discussione formulando le rispettive conclusioni e, all'esito, la Sezione disciplinare decideva come da dispositivo.

Motivi della decisione

9. La dott.ssa **NOME 1** è incolpata degli illeciti disciplinari di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e d) del d.lgs. 23 febbraio 2006 n. 109, per aver posto in essere condotte gravemente scorrette nei confronti dei colleghi **NOME 4** e **NOME 3**, arrecando a quest'ultimo un danno ingiusto consistito nell'aver egli revocato una domanda di trasferimento che, ove mantenuta, avrebbe ricevuto riscontro positivo.

Le condotte contestate, nei termini descritti dal capo d'incolpazione indicato in epigrafe, sotto il profilo del loro accadimento storico risultano confermate dall'istruttoria espletata e dalle prove documentali allegate dalla Procura generale e dalla difesa.

Secondo la prospettazione accusatoria, l'incolpata, in qualità di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di **UFF 1**, avrebbe violato i generali doveri di correttezza, riserbo ed equilibrio una volta venuta a conoscenza dell'intenzione del dott. **NOME 3**, consigliere della Corte d'appello di **UFF 2**, di presentare domanda di tramutamento per l'ufficio da lei diretto. In particolare, la dott.ssa **NOME 1** è accusata di aver chiesto al dott. **NOME 4** di riferire al dott. **NOME 3** di astenersi dal presentare domanda, al fine di favorire il trasferimento delle colleghe **NOME 5** e **NOME 6**, che all'epoca già svolgevano le loro funzioni sul territorio **REGIONE 1** e, per questo, avrebbero potuto assicurare una maggior presenza in ufficio.

10. I fatti sottesi a tali contestazioni possono essere più nel dettaglio ricostruiti come segue in base alla istruttoria espletata.

11. In seguito alla pubblicazione del bollettino n. 69 del 10 gennaio 2024, il dott. **NOME 3**, consigliere penale della Corte d'appello di **UFF 2**, presentava richiesta di trasferimento presso la procura della Repubblica per i minori di **UFF 1**. Ancor prima della pubblicazione del bollettino, lo stesso veniva informato della vacanza del posto dal collega **NOME 4**, in servizio alla Procura generale della Corte d'appello di **UFF 3**, il quale forniva al dott. **NOME 3** il recapito telefonico della dott.ssa **NOME 1**, Procuratore presso il Tribunale per i minorenni di **UFF 1** e, pertanto, direttrice dell'ufficio giudiziario interessato dalla vacanza. Tale primo contatto è stato confermato in più occasioni anche dal dott. **NOME 4**, da ultimo in occasione dell'assunzione della sua testimonianza nell'udienza del 3 marzo 2026. Lo stesso ha altresì riferito come, una volta venuto a conoscenza dell'intenzione del dott. **NOME 3**, fossero intercorse

diverse comunicazioni con l'incolpata, volte a rappresentarle il desiderio del collega **LUOGO 2** di presentare domanda di trasferimento.

In particolare, durante un'udienza tenutasi il 19 febbraio 2024 presso la Procura per i minorenni di **UFF 1**, il dott. **NOME 4** e la dott.ssa **NOME 1** ebbero occasione di incontrarsi di persona e, una volta ribadita dal primo la volontà del collega **NOME 3** di chiedere il trasferimento per il posto vacante, l'incolpata replicava «*che avrebbe preferito una persona del **REGIONE 1** anziché il collega*» aggiungendo «*di riferire al **NOME 3** di non presentare domanda*».

11.1. A sua volta il dott. **NOME 3**, dopo aver ottenuto il recapito telefonico della procuratrice capo, la contattava al fine di ottenere informazioni «*in ordine all'assetto organizzativo dell'ufficio e sul carico di lavoro*». Durante una prima telefonata, avvenuta in data 12 dicembre 2023, l'incolpata avvertiva il collega del sovraccarico in cui versava l'ufficio, dovuto anche alle modifiche introdotte dal d.lgs. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia"), che avevano comportato un incremento delle udienze civili nelle quali è richiesta la partecipazione del pubblico ministero. Fin da questo primo contatto, una volta percepite le remore del dott. **NOME 3** circa la necessità di assicurare un'assidua presenza in ufficio, la dott.ssa **NOME 1** esprimeva una preferenza diretta ed esplicita nei confronti di colleghi già residenti nel distretto, suggerendo peraltro al dott. **NOME 3** di attendere la possibilità di chiedere un trasferimento presso la Procura generale di **UFF 3**.

Il dott. **NOME 3** in data 18 gennaio 2024 formalizzava la sua domanda di tramutamento.

11.2. Venuta a conoscenza dell'istanza, in data 30 gennaio 2024 la dott.ssa **NOME 1** contattava il consigliere **NOME 3** e, nel corso della conversazione telefonica, quest'ultimo tentava di rassicurare la collega promettendo che, in caso di accoglimento della domanda presentata, avrebbe garantito una quotidiana presenza in ufficio, anche «*a condizione di acquistare o prendere in locazione una casa sul posto*», e aggiungendo come, proprio per tale ragione, una volta reso noto l'esito della graduatoria, si sarebbe recato a **LUOGO 1** per supervisionare eventuali immobili e per visitare di persona la Procura.

11.3. Il dì successivo la dott.ssa **NOME 1** inoltrava ai colleghi **NOME 4** e **NOME 3** tre *link* relativi ad altrettanti articoli di giornale tramite l'app messagistica di *whatsapp*, accompagnati dal seguente messaggio: «*avresti dovuto dirmelo*» (come risulta dalle prove documentali allegate dalla Procura generale). In particolare, i titoli inviati erano, rispettivamente, estrapolati da: www.**XXX**.it (*Chiese favori all'ex ministro **NOME 8***); www.**XXX**.it (***LUOGO 3**, il **UFF 5** bacchetta il giudice*); www.ilfattoquotidiano.it (*Il pm cercava una nomina al ministero*), e afferivano ad una vicenda occorsa nel 2022 che vedeva coinvolto il dott. **NOME 3** e per la quale il **UFF 5**, con delibera del **XX/XX/XX**, gli aveva negato la VI valutazione di professionalità, poi riconosciutagli il 20 dicembre 2023.

In seguito a tali *sms*, la dott.ssa **NOME 1** si rendeva irreperibile nei confronti di entrambi i colleghi, non rispondendo né ai messaggi né alle chiamate telefoniche a lei indirizzate. Dopo aver tentato invano di ottenere un confronto per vie telematiche, il dott. **NOME 3** decideva così di recarsi alla Procura per i minori di **UFF 1** in compagnia della consorte, con l'intento di chiarire la propria posizione rispetto alla vicenda passata e allo scopo di ottenere ulteriori informazioni sull'assetto organizzativo dell'ufficio.

11.4. Il 9 febbraio 2024, una volta raggiunta la destinazione, il dott. **NOME 3** chiedeva della dott.ssa **NOME 1** e, autorizzato dal personale presente all'ingresso, raggiungeva insieme alla moglie il secondo piano nel quale è collocato l'ufficio dell'incolpata. Una volta annunciato il loro arrivo, quest'ultima restava in attesa dei coniugi nel corridoio, ove prendeva vita un colloquio brevissimo e privo di un qualsiasi esito riconciliativo nel corso del quale, anzi, la dott.ssa **NOME 1** accusava il dott. **NOME 3** di non essere stato leale nel nasconderle la vicenda sopra descritta. In tale occasione, lo stesso dott. **NOME 3** comunicava all'incolpata l'intenzione di revocare la domanda di trasferimento presentata.

Rispetto a tale conversazione, nell'esposto presentato il dott. **NOME 3** si duole di essere stato «*trattato come un reietto, a nulla servendo ogni mio umile tentativo di chiarimento*», rimanendo per tale ragione frastornato e attonito «*rispetto all'irreprensibile ed ostile atteggiamento assunto dal capo della Procura dei minorenni di **UFF 1***».

Sentita sull'accaduto dalla Procura generale in data 29 novembre 2024 in qualità di persona informata sui fatti, la dott.ssa **NOME 7**, cancelliere esperto della Procura per i minorenni di **UFF 1**, riferiva che «*il dott. **NOME 3** insisteva progressivamente alzando la voce per poter spiegare e la dott.ssa **NOME 1** ribadiva la superfluità di qualsiasivoglia spiegazione [...] Nell'insistere per fornire spiegazioni sulla propria vicenda il dott. **NOME 3** ha anche aggiunto [...] che in ogni caso aveva deciso di revocare domanda. A ciò la dott.ssa **NOME 1** ha replicato che a maggior ragione alcuna spiegazione era necessario fornire*». Le medesime dichiarazioni venivano ribadite in sede dibattimentale durante l'udienza del 16 dicembre 2025.

11.5. Dopo l'incontro, l'accaduto e il disappunto del dott. **NOME 3** venivano dallo stesso confidati telefonicamente al collega **NOME 4**, il quale, nell'occasione, resosi oramai conto della manifesta chiusura della dott.ssa **NOME 1**, riferiva la precedente conversazione avuta con la procuratrice e il tentativo di quest'ultima – sino a quel momento taciuto – di indurlo a far desistere il **NOME 3** dal presentare domanda.

L'episodio è riportato nei termini che seguono nell'esposto presentato dal dott. **NOME 3**: «*fin dal suo primo contatto, avuto con la dott.ssa **NOME 1** prima ancora che io formalizzassi la domanda di trasferimento, questa gli aveva chiesto di farmi desistere in quanto temeva che con la mia anzianità di servizio potevo pregiudicare il trasferimento di colleghe da lei preferite e nominativamente indicate in tale dott.ssa **NOME 6** in servizio presso la Procura*

*della repubblica del Tribunale ordinario di **UFF 7** e tale dott.ssa **NOME 5** in servizio presso la Procura della repubblica del Tribunale ordinario di **UFF 4***».

11.6. In ragione «*del chiaro ed inequivoco comportamento ostruzionistico e discriminatorio*» subìto, il dott. **NOME 3**, in data 12 febbraio 2024, decideva di revocare la domanda di trasferimento senza nemmeno attendere la pubblicazione della graduatoria, all'esito della quale sarebbe poi risultato vincitore.

12. Per tali fatti la dott.ssa **NOME 1** è incolpata degli illeciti di cui all'art. 2, primo comma, lett. a) e lett. d), del d.lgs. 190 del 2006.

12.1. Si deve preliminarmente evidenziare che i comportamenti oggetto di contestazione risultano ampiamente dimostrati dalle prove documentali allegate agli atti e dalle testimonianze rese nel corso dell'istruttoria dibattimentale, benché l'incolpata abbia negato di aver invitato il dott. **NOME 4** a riferire al collega **NOME 3** di non presentare domanda di trasferimento, evidenziando che quest'ultimo, al momento dell'incontro di persona avuto col procuratore **NOME 4**, aveva già formalizzato la propria istanza.

Le obiezioni difensive in punto di fatto, tuttavia, non hanno trovato riscontro all'esito dell'istruttoria espletata, dovendosi al contrario rilevare che la versione accusatoria trova conferma nei molteplici elementi probatori raccolti durante il procedimento. Difatti, l'episodio viene riportato nei termini sopra ripercorsi non solo nell'esposto presentato dal dott. **NOME 3** – che, da solo, potrebbe far risultare l'accaduto controverso, sia perché riferisce dichiarazioni indirette, sia per il coinvolgimento personale dell'esponente nella vicenda – ma anche dal dott. **NOME 4** quando è stato sentito in qualità di persona informata sui fatti dal Procuratore generale e, nuovamente, quale testimone in sede dibattimentale all'udienza del 3 marzo 2026.

Più nel dettaglio, il dott. **NOME 4** ha dichiarato alla Sezione disciplinare che, in occasione del suddetto incontro, comunicò alla dott.ssa **NOME 1** dell'avvenuta pubblicazione del bollettino e «*che c'era questo collega di **LUOGO 2** che voleva far domanda. La dottoressa **NOME 1** mi riferì che avrebbe preferito una persona della **REGIONE 1** anziché il collega e mi disse di riferire al **NOME 3** di non presentare la domanda*».

Inoltre, il teste – incalzato dal Collegio sul punto – ha altresì chiarito che l'incolpata, nell'esprimere le sue perplessità, indicava i nomi delle colleghe preferite al dott. **NOME 3**, a dimostrazione che il desiderio della procuratrice non si sostanziava in un auspicio meramente astratto e decontestualizzato. Ancora, chiamato a descrivere più nel dettaglio l'episodio, il teste affermava senza esitazione che si ricordava chiaramente le parole dell'incolpata e, nell'esplicitare il contenuto letterale della conversazione, riferiva quanto segue: «*sì, disse: 'consiglia al collega di non farla perché preferisco le colleghe del **REGIONE 1**'. Io questa cosa me la ricordo perché non l'ho poi detta al collega, gliel'ho riferita solo all'esito della telefonata che lui mi fece dopo l'incontro*»,

In ordine a tale testimonianza si deve rilevare che il dott. **NOME 4** risulta pienamente attendibile atteso che nelle diverse occasioni in cui è stato chiamato

a riferire quanto a sua conoscenza è stato coerente e circostanziato, riportando sempre una ricostruzione dei fatti univoca e concordante con gli altri elementi probatori raccolti.

12.2. L'episodio su cui fa perno l'incolpazione, inoltre, è coerente con il minimo comune denominatore che caratterizza lo sviluppo complessivo di questa vicenda, ossia la generale ritrosia dell'incolpata ad un eventuale trasferimento del dott. **NOME 3**, ammessa anche da lei stessa in più occasioni. La dott.ssa **NOME 1**, dopotutto, non ha mai nascosto di aver apertamente espresso le sue perplessità, suscitate dal timore che il dott. **NOME 3** non fosse in grado di assicurare una presenza costante in ufficio, alla luce dell'insistente interesse manifestato dallo stesso a conoscere l'entità dell'impegno richiesto, il carico di lavoro, la gestione e la frequenza delle urgenze, nonché la presenza richiesta presso la Procura.

Le preoccupazioni che la dott.ssa **NOME 1** nutriva verso un potenziale trasferimento del dott. **NOME 3** e la correlata preferenza per altre colleghe già operative sul territorio **REGIONE 1** traspare, dunque, dallo stesso racconto della vicenda offerto dall'incolpata. Emblematiche, in questo senso, risultano le dichiarazioni contenute nella memoria difensiva depositata il 24 settembre 2024 e ribadite in sede di interrogatorio dinnanzi alla Procura generale: nel fornire la sua versione circa il colloquio intercorso col dott. **NOME 4** in merito alla candidatura del dott. **NOME 3**, la dott.ssa **NOME 1** ha riferito che le «*era parso chiaro che esistessero delle sue perplessità riguardo a una presenza assidua in ufficio. Aggiunsi che, per quanto era dato sapere, c'erano magistrati del distretto che potevano essere interessati. Fra questi, sapevo che vi erano la dottoressa **NOME 5** e la dottoressa **NOME 9** [...] Ricordo che precisai che il carico di lavoro ed il tipo di impegno erano aumentati"* e, per tale ragione *"bisognava assicurare presenza costante, pressoché quotidiana e che avrebbe potuto far riflettere su questo aspetto il suo amico*».

Tale dato, evidentemente, finisce per deporre a favore della ricostruzione dei fatti proposta dalla Procura generale e avvalorata dall'istruttoria, essendo non solo provato ma anche coerente con tutti gli elementi istruttori emersi che la contrarietà della dott.ssa **NOME 1** si sia spinta sino al punto di invitare il collega **NOME 4** a far desistere il dott. **NOME 3** dal presentare domanda di trasferimento.

12.3. Parimenti irrilevante si deve ritenere l'obiezione della difesa circa il fatto che l'incolpata non avrebbe mai menzionato una possibile candidatura della dott.ssa **NOME 6**, posto che, in ogni caso, ella ha ammesso di aver espresso in più occasioni una preferenza verso colleghi che operavano già sul territorio **REGIONE 1**.

13. Tanto accertato in punto di fatto, le condotte descritte nell'incolpazione vanno anzitutto valutate alla stregua del primo illecito contestato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. 109 del 2006.

13.1. Sotto il profilo oggettivo, si deve rilevare che la norma tipizza la realizzazione di un danno ingiusto ovvero di un indebito vantaggio ad una delle

parti, esigendo pertanto «*la verificazione di un concreto accadimento lesivo, in danno del soggetto passivo, che costituisca la conseguenza diretta, voluta o comunque prevista dall'agente, dell'azione o omissione vietata*». Trattandosi, dunque, di un illecito ad evento e di danno, ai fini della sua integrazione risulta insufficiente una condotta che, ancorché intresicamente illecita, risulti solo in astratto idonea a ledere il bene giuridico (cfr., *ex multis*, Cass. civ., SS.UU., 15 febbraio 2011, n. 3669).

Parallelamente, la norma attribuisce rilievo costitutivo alla qualifica di *parte* rivestita dal soggetto passivo. In questo senso, il fatto ivi sanzionato non può che maturare nell'esercizio delle funzioni del magistrato, in un contesto, quindi, nel quale lo stesso esercita i suoi poteri giurisdizionali nei confronti delle parti processuali o procedimentali.

13.2. Orbene, alla luce della fisionomia dell'illecito *de quo*, la Sezione ritiene che il caso di specie non sia sussumibile nella fattispecie astratta contestata. Appare innanzitutto inconsistente un nesso causale rilevante dal punto di vista disciplinare tra la condotta realizzata dall'incolpata e la revoca della candidatura del dott. **NOME 3** che, nell'ottica accusatoria, rappresenterebbe il danno ingiusto subìto. Ammessa la grave scorrettezza che siffatto comportamento rappresenta, lo stesso non risulta vessatorio al punto da incidere in maniera decisiva sulla libertà di autodeterminazione del collega, il quale vanta un'esperienza e un'anzianità di servizio tale da presupporre un'autonomia immune da timori riverenziali motivati dal ruolo di Procuratore dell'incolpata. Risulta, pertanto, inverosimile che il clima oppositivo generato dal comportamento dell'incolpata abbia sortito un effetto coartante sul libero arbitrio del collega.

13.3. Ad ogni buon conto, un'indagine più approfondita sul nesso causale risulta nella specie superflua alla luce del fatto che né il dott. **NOME 3** né il dott. **NOME 4** rivestivano nella vicenda la qualifica di parte processuale. Come già precisato, in ossequio al chiaro dato normativo dell'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. 109 del 2006, affinché si possa ritenere integrato l'illecito, è necessario che il danno ingiusto o l'indebito vantaggio leda ovvero favorisca "una delle parti", presupponendo, quindi, che il fatto maturi nell'esercizio delle funzioni del magistrato. La qualifica differenziata del soggetto passivo è già stata, in passato, ribadita anche da questa Sezione: «*quello in parola costituisce un illecito di danno, la cui verificazione deve essere vagliata in concreto con riferimento ai (soli) soggetti passivi avuti di mira dalla disposizione, ovvero le parti; con la conseguenza che, laddove sia contestato il danno asseritamente subito o il vantaggio indebitamene lucrato da soggetti diversi da quelli individuati dalla disposizione, l'indagine circa l'effettiva verificazione dell'evento dannoso neppure risulta necessaria, dovendosi escludere, a monte, la ricorrenza di uno dei presupposti applicativi della fattispecie*» (CSM, Sez. disc., 28 luglio 2022, n. 143).

Nel caso di specie, i comportamenti oggetto di contestazione si sono sviluppati all'esterno dei confini giurisdizionali, nell'ambito di comunicazioni e

rapporti di natura personale (definiti anche dal dott. **NOME 4** di "*colleganza*" e "*amicizia*").

Di conseguenza, il comportamento della dott.ssa **NOME 1** non risulta in ogni caso sussumibile nell'alveo applicativo del precetto richiamato dal capo d'incolpazione per la mancanza di un elemento essenziale della fattispecie, ossia la posizione qualificata del soggetto passivo che, nell'economia dell'illecito, configura un presupposto costitutivo.

14. Viceversa, la Sezione ritiene che il comportamento oggetto di contestazione integri, a tutti gli effetti, una grave violazione del dovere di correttezza ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d) del d.lgs. 109 del 2006, in quanto astrattamente idoneo e concretamente volto ad influenzare in maniera indebita le scelte professionali di un collega. Difatti tale illecito, differentemente da quello di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), ben può maturare nell'ambito di rapporti di colleganza che prescindono dal concreto esercizio della funzione giurisdizionale (Cass. civ., SS.UU. 15 gennaio 2020 n. 741; Cass. civ., SS.UU, 14 luglio 2021, n. 20042).

14.1. Si deve rilevare che la condotta dell'incolpata è stato, di fatto, orientata ad interferire con la scelta professionale adottata dal collega **NOME 3** e, indirettamente, con la procedura concorsuale allora in corso, potere che non spetta di certo a chi riveste una posizione direttiva all'interno della sede giudiziaria coinvolta, anche nei casi – come quello di specie – nei quali, sotto il profilo soggettivo, l'azione risulta motivata da una genuina volontà di salvaguardare l'interesse e il buon funzionamento dell'ufficio.

14.2. A tal riguardo, vale la pena sottolineare che la nozione di "grave scorrettezza" che deve connotare la condotta affinché la stessa possa ritenersi disciplinarmente rilevante può ricavarsi al contrario da quella di correttezza; si tratta di un concetto necessariamente elastico, tenuto conto della peculiare posizione costituzionale acquisita dal magistrato, la quale implica «*l'imposizione di speciali doveri [...] non solo con specifico riferimento al concreto esercizio delle funzioni giudiziarie, ma anche come regola deontologica da osservarsi in ogni comportamento al fine di evitare che possa fondatamente dubitarsi della loro indipendenza ed imparzialità*» (Corte cost., 7 luglio 2009, n. 224). Pertanto, ai fini dell'integrazione dell'illecito citato, il «*giudice disciplinare deve attingere sia ai principi che la disposizione (anche implicitamente) richiama* [...] *sia ai fattori esterni presenti nella coscienza comune*» (Cass. civ., SS.UU., 30 dicembre 2020, n. 29823; Cass. civ., SS.UU., 27 aprile 2023, n. 11197; CSM, Sez. disc., 21 dicembre 2021, n. 143; CSM, Sez. disc., 21 febbraio 2022, n. 52). Ecco, allora, che, tra i principi suscettibili di rientrare nell'alveo applicativo della fattispecie astratta, non può che assumere rilievo anche quello che impone un rapporto leale tra colleghi.

Il comportamento tenuto dall'incolpata, lungi dal rappresentare la correttezza che ci si deve attendere da un magistrato – soprattutto quando assume funzioni direttive –, risulta pertanto gravemente scorretto sia verso il collega

NOME 3, sia nei confronti dell'ufficio coinvolto, in ragione della potenziale e indiretta compromissione del fisiologico decorso della procedura concorsuale.

14.3. In particolare, la scorrettezza realizzata ha raggiunto il picco di maggior gravità con l'esplicito invito a non presentare domanda di trasferimento rivolta, per interposta persona, al dott. **NOME 3**. Tale richiesta, infatti, risulta indebitamente invasiva dell'autonoma, legittima e libera decisione del collega di **LUOGO 2** di richiedere il collocamento presso altra sede giudiziaria. Ai fini del giudizio sulla gravità del comportamento contestato, si deve peraltro considerare il ruolo direttivo ricoperto dall'incolpata all'interno dell'ufficio e la circostanza che in un breve arco temporale sono stati posti in essere diversi comportamenti che, in maniera più o meno esplicita, erano tutti volti a far sentire il dott. **NOME 3** non benvoluto all'interno della Procura minorile di **UFF 1**.

14.4. Sul punto, giova ricordare che i beni giuridici protetti fanno «*tutti riferimento al corretto svolgimento del servizio giudiziario, al decoro e alla dignità della persona ed alla tutela dei soggetti coinvolti*» ma, al contempo, si richiede che «*sia identificabile chiaramente nel comportamento tenuto una precisa lesione di un diritto o di una aspettativa (quantomeno in termini di mancato pregiudizio) dei soggetti passivi*» (Sez. disc., 21 dicembre 2021, n. 143).

Di conseguenza, l'indebita interferenza con la sfera soggettiva altrui rilevante sotto il profilo disciplinare può assumere diverse sfumature: è vero che si esclude, come sopra argomentato, che il comportamento della dott.ssa **NOME 1** abbia coartato la libertà di autodeterminazione del dott. **NOME 3**, non emergendo un nesso causale tra la condotta e la revoca della domanda; tuttavia, è altrettanto vero che le aspettative nutrite dal magistrato di **LUOGO 2** rispetto ad un ambiente di lavoro collaborativo e rispettoso entro il quale potersi inserire sono state tradite dall'ostilità percepita nei suoi riguardi.

La gravità del comportamento tenuto dall'incolpata trova così ulteriore conferma nel fatto che la stessa abbia comunque contribuito ad indurre il collega a ritenere non più opportuna la domanda di trasferimento presentata; peraltro, in seguito alla revoca che ha reso non più attuale la prima posizione in graduatoria del dott. **NOME 3**, è stata proprio la dott.ssa **NOME 5** a subentrare nell'incarico vacante.

14.5. In relazione alla buone intenzioni sottese al comportamento dell'incolpata e valorizzate dalla difesa per sostenere l'infondatezza dell'impianto accusatorio, è sufficiente ricordare come ai fini dell'integrazione della fattispecie disciplinare «*non è necessario che l'agente abbia coscienza dell'antigiuridicità della condotta, ma è sufficiente che quest'ultima sia volontariamente posta in essere in presenza di circostanze di fatto che, conosciute dal magistrato, dovrebbero indurlo ad astenersi dal comportamento sanzionato*» (*ex multis*, Cass. civ., SS.UU., 28 aprile 2023, n. 11305). A questo riguardo, è dato pacifico che la dott.ssa **NOME 1** sia stata resa edotta della volontà del dott. **NOME 3** di presentare domanda di trasferimento addirittura ancor prima che venisse pubblicato il relativo bollettino; già solo questa

informazione avrebbe dovuto indurla a non esporre così apertamente e in maniera impropria le sue remore nonché la preferenza nutrita verso la selezione di altre colleghe, astenendosi dal tentare di influenzare le scelte del consigliere di **LUOGO 2**.

15. Accertato che il comportamento tenuto dall'incolpata si sostanzia in una grave scorrettezza idonea ad integrare l'illecito di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) del d.lgs. 109 del 2006, il Collegio ritiene che gli elementi prospettati dalla difesa in relazione all'entità dell'offesa arrecata e all'elemento soggettivo possano essere comunque valorizzati ai fini dell'applicazione dell'art. 3 *bis* del d.l.gs. 109 del 2006, essendo il fatto connotato da scarsa rilevanza.

15.1. Giova ricordare che l'esimente in esame risulta in astratto applicabile a tutti gli illeciti disciplinari, anche nelle ipotesi in cui la gravità della scorrettezza configuri un elemento costitutivo della fattispecie, come nel caso di specie (Cass, civ., SS.UU., 10 settembre 2019, n. 22577). In particolare, l'indagine sulla scarsa rilevanza del comportamento postula un accertamento in concreto da effettuare *ex post* ed impone di verificare la sussistenza della «*lesione o messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma*» che coincide «*con la compromissione dell'immagine del magistrato; pertanto, ai sensi dell'art. 3 bis citato, la condotta disciplinare irrilevante va identificata, una volta accertata la realizzazione della fattispecie tipica, in quella che non compromette l'immagine del magistrato*» (*ex multis*, Cass civ. SS.UU., 13 dicembre 2010, n. 25091; Cass. civ., SS.UU., 31 luglio 2017, n. 18987).

Ciò non esclude, tuttavia, che il singolo illecito sia volto a tutelare anche beni giuridici ulteriori; conseguentemente, si è pure precisato che, ove il bene giuridico individuato specificatamente dal legislatore in rapporto al singolo illecito disciplinare non coincida con l'immagine del magistrato, il giudizio di scarsa rilevanza dovrà anzitutto tenere conto della consistenza della lesione arrecata a quel bene giuridico specifico (siccome tipizzato insieme all'illecito considerato dalla singola fattispecie legale) che, se apprezzabile in termini di grave offesa, verrà ad esaurire quel giudizio in termini di esclusione dell'esimente.

In caso contrario, occorrerà verificare se quello stesso fatto, che integra l'illecito tipizzato, abbia comunque determinato un'effettiva lesione dell'immagine pubblica del magistrato. La valutazione sulla scarsa rilevanza del fatto, dunque, si sviluppa su due piani distinti, ma comunicanti, in tutte quelle ipotesi in cui bene giuridico protetto dalla previsione di un illecito tipizzato si distingua da quello dell'immagine del magistrato, tutelato in via autonoma e immediata dal citato art. 3 *bis* (così Cass. civ., SS.UU., 27 novembre 2019, n. 31058; Cass. civ., SS.UU., 14 luglio 2021, n. 20042; Cass. civ., SS.UU. 31 luglio 2025, n. 22095).

15.2. Ebbene, alla luce dei principi di diritto qui menzionati, si deve rilevare come, nella vicenda in esame, sia il comportamento tenuto – e non tanto le conseguenze che dallo stesso sono derivate – a risultare gravemente e intresicamente scorretto. Si è, dopotutto, già avuto modo di evidenziare che la

condotta dell'incolpata non può considerarsi la causa dalla quale è derivata la revoca della domanda di trasferimento da parte del dott. **NOME 3**, che ha adottato una scelta autonoma dettata da valutazioni di opportunità. Non è dato, infatti, sapere se il procuratore di **LUOGO 2** avrebbe comunque revocato la domanda, o fosse in qualche modo disincentivato anche dalla distanza, dalla quotidiana presenza richiesta presso gli uffici nonché dal carico di lavoro che lo avrebbe atteso; profili dei quali, al netto dei buoni propositi manifestati, si era non a caso ampiamente interessato sin dai primi contatti avuti con la dott.ssa **NOME 1**.

La memoria difensiva depositata dalla procuratrice esordisce evidenziando proprio come i primi contatti avuti col dott. **NOME 3** fossero finalizzati «*a sapere se fosse richiesta la presenza costante in ufficio, il numero, la tipologia e l'estensione oraria delle udienza, la durata e l'impegno collegati al turno di reperibilità, la frequenza degli arresti e dei sequestri*», motivando peraltro la volontà di passare dalle funzioni giudicanti di secondo grado a quelle requirenti perché «*stanco dell'impegno legato ad una serie di processi molto voluminosi*».

Anche alla luce delle circostanze appena richiamate, per quanto la condotta dell'incolpata fosse astrattamente idonea ad incidere in maniera indebita sulle scelte di carriera del dott. **NOME 3** nonché, indirettamente, sul decorso fisiologico della procedura concorsuale, si deve escludere che nel caso di specie si sia in concreto realizzato un pregiudizio grave nei confronti del collega e dell'ufficio coinvolto, dovendosi imputare la revoca della domanda ad una scelta comunque libera e volontaria.

15.3. In secondo luogo, si deve parimenti evidenziare che il comportamento dell'incolpata neppure ha cagionato un'offesa all'immagine del magistrato. L'intera vicenda, infatti, non ha ricevuto alcuna risonanza pubblica, essendosi sviluppata esclusivamente attraverso comunicazioni private e rimanendo, pertanto, nota solo a quei colleghi coinvolti nonché ad alcuni operatori dell'ufficio della Procura per i minorenni di **UFF 1**.

15.4. Inoltre, atteso che ai fini della applicabilità della esimente di cui all'art. 3 *bis* del d.lgs. n. 109/2006 devono essere in ogni caso prese in considerazione non solo le caratteristiche oggettive ma anche quelle soggettive del fatto addebitato (Cass. civ., SS.UU. 7 agosto 2023 n. 24048), nella fattispecie in esame ritiene il Collegio che debba tenersi conto anche delle ragioni di fondo che, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, hanno determinato l'ostilità dell'incolpata. Esse traspaiono in maniera evidente da tutte le prove documentali e testimoniali raccolte nel corso del procedimento: la dott.ssa **NOME 1** ha agito nella convinzione di tutelare gli interessi e il buon andamento dell'ufficio, privilegiando la candidatura delle colleghe non certo per simpatie o favoritismi personali, bensì in ragione della competenza pregressa vantata in fascicoli relativi alle "fasce deboli" e, soprattutto della loro stabile presenza sul territorio **REGIONE 1**, la quale, nella visione dell'incolpata,

rappresentava una rassicurazione circa la partecipazione costante all'attività della Procura.

Tali considerazioni traggono riscontro anche dalle dichiarazioni rese dalla dott.ssa **NOME 5**, ascoltata in qualità di testimone durante l'udienza del 16 dicembre 2025, la quale ha riferito di aver ricevuto dalla dott.ssa **NOME 1** informazioni relative al carico di lavoro e all'organizzazione interna dell'ufficio analoghe a quelle date al collega **NOME 3**. Inoltre, pure quest'ultimo, escusso in qualità di teste nell'udienza del 16 dicembre 2025, ha da ultimo ribadito che l'incolpata, in occasione del primo contatto del 12 dicembre 2023, aveva affermato di ritenere «*più opportuno che venga un collega che lavora nel circondario*».

Viceversa, il fatto che quest'ultimo esercitasse le sue funzioni a **LUOGO 2**, ove peraltro viveva stabilmente, nonché le richieste di chiarimenti circa la presenza di cui necessitava l'ufficio, hanno fatto sorgere nell'incolpata il timore che il collega di **LUOGO 2** non potesse garantire una presenza continuativa in sede.

D'altronde, la diffidenza nutrita dalla dott.ssa **NOME 1** sull'impegno promesso e sull'eccessivo entusiasmo manifestato dal dottor **NOME 3** emergono chiaramente dal racconto offerto dalla stessa Procuratrice. Paradigmatici, in questo senso, alcuni passaggi della memoria difensiva depositata che hanno, peraltro, trovato conferma nel compendio probatorio raccolto durante il procedimento: oltre a porre l'accento sulle richieste di informazioni ricevute fin dal primo contatto circa l'impegno richiesto per l'assolvimento dell'incarico vacante, la dott.ssa **NOME 1**, nel riferire il contenuto della seconda telefonata avuta col collega **NOME 3** in data 30 gennaio 2024, ha aggiunto come «*le sue richieste sugli aspetti organizzativi dell'ufficio furono più dettagliate [...] Mi aveva, inoltre, già chiesto se il lunedì sarebbe potuto restare a casa a **LUOGO 2** per prolungare il fine settimana e se avrei potuto sostituirlo nel caso di urgenze maturate appena dopo il suo ritorno a **LUOGO 2** per evitare di fare sopra e sotto*», sottolineando anche che, solo in risposta alle riserve manifestate verso queste premature richieste, il dott. **NOME 3** «*si affrettò a dichiarare di avere già cominciato a studiare il mercato immobiliare di **LUOGO 1** nella prospettiva di poter comprare una casa*».

15.5. Depone a sostegno della scarsa rilevanza dell'illecito anche il fatto che la condotta oggetto di contestazione risulti circostanziata nel preciso arco temporale nel quale si è sviluppata la vicenda, configurando in questo senso un comportamento isolato che si inserisce in una carriera connotata da laboriosità ed impegno. Anzi, in un certo senso, l'intera vicenda scaturisce da quello che la difesa definisce «*un fortissimo legame di appartenenza*» all'ufficio, al quale l'incolpata era stata assegnata dal 2016, assolvendo ai suoi compiti con grande sacrificio e tentando di supplire la grave carenza di organico ivi riscontrata. Del resto, la dedizione agli affari della sede requirente in oggetto avevano da poco tempo determinato l'attribuzione del ruolo direttivo attualmente rivestito dall'incolpata. Tale dato, se certamente non giustifica il comportamento

gravemente scorretto della dott.ssa **NOME 1**, consente però di contestualizzarlo alla luce del costante impegno dimostrato nel salvaguardare il buon funzionamento della Procura per i minorenni di **UFF 1**.

15.6. In definitiva, alla luce degli argomenti sin qui esposti, il Collegio ritiene che il fatto risulti connotato da una scarsa rilevanza. La dimensione privata entro cui è rimasta relegata la vicenda, la lieve entità dell'offesa arrecata ai beni giuridici protetti, lo scopo specifico che caratterizza l'elemento soggettivo, nonché l'assenza di un danno ingiusto causalmente riconducibile al comportamento dell'incolpata sono tutti elementi che, se valutati nella loro globalità, concorrono ad escludere la responsabilità disciplinare della dott.ssa **NOME 1** ai sensi dell'art. 3 *bis* del d.lgs. 109 del 2006.

P.Q.M.

Visti gli articoli 3 *bis* e 19 l'art. D.L.vo 23 febbraio 2006 n. 109,

ASSOLVE

la dottoressa **NOME 1** dall'incolpazione relativa alla fattispecie di cui all'art. 2 comma 1) lett. d) essendo il fatto di scarsa rilevanza e dall'incolpazione relativa alla fattispecie di cui all'art. 2 comma 1) lett. a) per essere rimasto escluso l'addebito disciplinare.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di novanta giorni.

Roma, 3 marzo 2026

Il Relatore
(Paola D'Ovidio)

Il Presidente
(Fabio Pinelli)

Il Magistrato Segretario
(Zsuzsa Mendola)

Depositato in Segreteria
Roma,
Il Direttore della Segreteria
(Rosalia **NOME 1**)